



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

**ORDINANZA N. 272 DEL 20/10/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR n. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA. POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 02/11/2022**

## IL SINDACO

Premesso che

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

## Preso atto che

- il Comune di Valsamoggia è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

### **Considerato che**

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
- le temperature registrate nel territorio della Provincia di Bologna dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia- Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale.

### **Considerato altresì che**

- Il Comune di Valsamoggia è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'approvazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2021;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

### **Ritenuto pertanto che**

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

### **Tutto ciò premesso**

## **ORDINA**

**La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 02/11/2022.**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino

esigenze tecnologiche o di produzione.

### **INVITA**

al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

### **DISPONE**

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online del Comune di Valsamoggia e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.° 1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.° 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO

Ruscigno Daniele

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)